

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Verremo ora alle interrogazioni dell'onorevole Toaldi.

Darò lettura di ambedue, affinché egli le possa svolgere una di seguito all'altra:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulla posizione dei farmacisti regolarmente esercenti nel regno in vista di recenti sentenze di Cassazione contraddittorie fra loro in materia di contravvenzioni alle leggi sanitarie. »

L'altra è la seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulla differenza di trattamento che hanno alcune provincie del regno riguardo le competenze passive di spedalità per gli ammalati poveri. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi per svolgere queste due interrogazioni.

TOALDI. L'esercizio delle farmacie del regno è regolato...

Voci. Fortel forte!

PRESIDENTE. Scenda più abbasso. (*L'oratore scende negli stalli più bassi*)

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio.

TOALDI. L'esercizio delle farmacie nel regno è regolato da norme generali voglio dire dal regolamento 6 settembre 1874. Gli articoli 97, 98 e 99 statuiscano che nessuno possa condurre una farmacia, esercitare la professione, vendere sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento senza il diploma d'idoneità e senza la speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

Quanto poi alla istituzione, allo *stabilimento* (sic) di nuove farmacie l'articolo 111 del regolamento dice che si procederà a norma delle leggi speciali e dei regolamenti sanitari ancora vigenti nelle diverse provincie del regno fino dall'epoca delle rispettive loro annessioni. Finalmente l'articolo 141 stabilisce di punire con pene di polizia i contravventori alle disposizioni del capitolo IV, Titolo 4, cioè chi esercita clandestinamente la farmacia e chi vende sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento senza la dovuta speciale autorizzazione.

Nelle provincie di Piemonte hanno vigore di legge le reali patenti 16 marzo 1839.

La Toscana, l'Umbria e le Romagne hanno leggi e regolamenti speciali con relativa sanzione penale. Nella Venezia e nelle provincie meridionali era il Codice penale che provvedeva alle contravvenzioni in fatto di pubblica sanità, il qual Codice penale

venne soppresso per la unificazione legislativa avvenuta il 1° settembre 1871, e siccome le disposizioni penali portate dal § 141 del regolamento 6 settembre 1874 non possono da sole aver forza di legge perchè soltanto la legge approvata dal Parlamento può aver sanzione penale così è avvenuto che nelle provincie meridionali come nelle provincie venete fosse fiorente la speculazione dei contravventori alle leggi sanitarie coperta dalla legge. (*Benissimo!*)

I poveri farmacisti di queste provincie mal potendo resistere alla concorrenza degli empirici e degli esercenti abusivamente la farmacia, perchè, mentre questi sono liberi di provvedersi qualità, quantità di farmaci, aprire e chiudere le rispettive botteghe a loro comodo, dessi sono vincolati al rigore del dispensario devono essere muniti di diploma regolare e di speciale licenza, pagando imposte e tasse relative, obbligati alla continua presenza in farmacia, soggetti a visite rigorose e quindi a multe, questi poveri farmacisti, cioè, gravemente danneggiati ne' loro interessi, ricorsero ai tribunali. E mentre la Cassazione di Torino informando il giudizio alle Regie Patenti 15 marzo 1839, condanna a multe rigorose i contravventori all'esercizio di farmacia, noi vediamo le Corti di cassazione di Firenze e di Napoli assolverli in quelle provincie ove leggi speciali non provvedono alla sanzione penale. (*Oh!*) Di queste sentenze ne ho qui parecchie alla mano, e per brevità mi basta citarne due. La prima è della Cassazione di Torino del 16 giugno 1876 sopra il ricorso del signor Rostagno che suona così:

Secondo il combinato disposto dell'articolo 30 della legge di sanità pubblica 20 marzo 1866 (allegato C) e degli articoli 26, 63, 68, 86 delle tuttora vigenti Reali Patenti 16 marzo 1839, corrispondenti agli articoli 97, 98, 99 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, cadono nella multa fissa di lire 300 non solo coloro i quali senza avere il diploma di farmacista vendono i medicinali a forma o dose di medicamento, ma anche quelli i quali pure avendo questo diploma non sono però ad un tempo provvisti di una piazza speciale (farmacia piazzata).

L'altra è della Cassazione di Firenze 30 aprile 1876 colla quale viene assolto il signor Celeste Battistoni, droghiere, imputato di reato previsto dall'articolo 99 del regolamento sanitario 6 settembre 1874, stato condannato ad una multa pecuniaria dal pretore di Soave (Verona), perchè in quella provincia manca una legge avente forza di sanzione penale pei contravventori in fatto di esercizio di farmacia. (*È vero!*)

Dopo questa sentenza gli esercizi di farmacia abusivi si moltiplicarono per incanto. Un tale più